

COMUNE DI CONDOVE

(Provincia di Torino)



REGOLAMENTO

SULL'ISTITUZIONE E LA TENUTA

DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI

ANTICIPATE DI VOLONTA' (cd. TESTAMENTO

BIOLOGICO)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 80 del 14.12.2015

INDICE

Art. 1 Definizioni.....	4
Art. 2 Natura e scopo del registro	4
Art. 3 Soggetti legittimati.....	5
Art. 4 Istituzione e contenuti del registro.....	5
Art. 5 Modalità di registrazione.....	5
Art. 6 Revoca, modifica, rinnovo dell'iscrizione	6
Art. 7 Modalità di accesso al registro	6
Art. 8 Norma finale	6

ART. 1 – DEFINIZIONI

1. Il Comune di Condove, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro per la raccolta delle Dichiarazioni di volontà anticipata denominato, nel prosieguo, **REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI**.
2. Ai fini del presente documento si intende per:
 - a. **DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI VOLONTA'**: documento contenente le dichiarazioni rese da un soggetto residente nel Comune di Condove relative alle volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia, lesione cerebrale irreversibile o patologia invalidante, che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali in una fase in cui la persona non sia più in grado di manifestare il proprio consenso o il proprio rifiuto della terapia, del trattamento o della cura cui è sottoposta;
 - b. **DICHIARANTE**: soggetto, residente a Condove, che renda la dichiarazione relativa al Testamento /Dichiarazione di volontà, a condizione che:
 - abbia compiuto il diciottesimo anno di età;
 - abbia la capacità giuridica e non sia sottoposto ad alcun provvedimento restrittivo della capacità di agire;
 - c. **FIDUCIARIO**: soggetto, maggiorenne capace di intendere e di volere, che avrà il compito di dare fedele esecuzione alla volontà del Dichiarante ove lo stesso si trovi nell'incapacità di intendere e di volere, in ordine ai trattamenti medici da eseguire;
 - d. **LUOGO DI DEPOSITO DEL TESTAMENTO BIOLOGICO**: luogo sicuro posto all'interno degli uffici Anagrafe e Stato Civile del Comune di Condove.
 - e. **REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA' RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI – TESTAMENTO BIOLOGICO**: registro riportante il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta redazione del Testamento / Dichiarazione di volontà e l'elenco dei soggetti dichiaranti oltre che dei fiduciari (fiduciario e eventuale fiduciario supplente) e del luogo in cui viene depositato il testamento biologico;
 - f. **FUNZIONARIO ACCETTANTE**: funzionario comunale incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro. Il Funzionario accettante rilascerà al dichiarante l'attestazione relativa alla presentazione della dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico. Il Funzionario accettante non conosce il contenuto del Testamento / Dichiarazione di volontà che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti dello stesso.

Art. 2 – NATURA E SCOPO DEL REGISTRO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità relative alla istituzione, alla tenuta ed all'utilizzo del Registro (cartaceo ed informatizzato) delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari (di seguito denominato Registro dei Testamenti Biologici);
2. Il presente regolamento definisce le procedure necessarie per la registrazione delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari (di seguito Testamento biologico), per la loro conservazione e per garantire la loro effettiva disponibilità di utilizzo al momento dell'insorgere delle relative condizioni di applicabilità;

3. Il registro è riservato alle persone residenti nel Comune di Condove ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa di tutte le cittadine e di tutti i cittadini che consegnino copia in "busta chiusa", sigillata sui lembi di chiusura, al fine di garantire la riservatezza del contenuto, del Testamento Biologico, redatto di proprio pugno e sottoscritto, contenente l'indicazione del Fiduciario o di altro depositario, allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.

ART. 3 – SOGGETTI LEGITTIMATI

1. Il Fiduciario, maggiorenne capace di intendere e di volere, nominato nel Testamento Biologico e che può conoscere il contenuto, è il soggetto che avrà il compito di dare fedele rappresentazione della volontà del Dichiarante per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti da eseguire ove lo stesso si trovi nell'incapacità di intendere e di volere;
2. Con le stesse formalità il Dichiarante può altresì nominare un Fiduciario supplente che assolverà alle funzioni sopra riportate, qualora il primo Fiduciario si trovi nell'impossibilità di assolvere alle sue funzioni;
3. Il Fiduciario, individuato nel testamento biologico, è tenuto a rendere edotti i medici curanti dell'esistenza del testamento biologico medesimo;

ART. 4 - ISTITUZIONE E CONTENUTI DEL REGISTRO

1. Il deposito della "busta chiusa" contenente il Testamento Biologico, sarà oggetto di apposita istanza, con la quale il Dichiarante e il Fiduciari/o dichiareranno di depositare la "busta" contenente il testamento biologico;
2. La predetta istanza avrà un numero progressivo che verrà annotato sul Registro.

ART. 5 – MODALITA' DI REGISTRAZIONE

1. Le modalità di raccolta delle dichiarazioni dovranno salvaguardare la riservatezza e la privacy dei dichiaranti;
2. Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del Testamento Biologico e l'elenco dei soggetti dichiaranti e relativi fiduciari. Sul registro verranno altresì annotati i riferimenti relativi al luogo di deposito del documento;
3. Il funzionario comunale, incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro, rilascerà al Dichiarante e al Fiduciario l'attestazione dell'avvenuto deposito del Testamento Biologico, riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro, unitamente ad una copia del presente Regolamento;
4. Nella ricevuta rilasciata sarà riportato che: "il funzionario incaricato non conosce il contenuto del testamento biologico, che è un atto strettamente personale, e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso".

ART. 6 – REVOCA, MODIFICA, ESTINZIONE E RINNOVO DELL'ISCRIZIONE

1. Il venir meno dell'iscrizione anagrafica nel Comune di Condove, non comporta la cancellazione dal Registro. Tuttavia, in caso di trasferimento in altro Comune e/o successivo deposito di altra busta, contenente testamento biologico, farà fede l'ultima dichiarazione depositata che, automaticamente, annullerà la precedente;
2. L'iscrizione al Registro potrà essere revocata dal Dichiarante in qualunque momento;
3. Il Dichiarante può modificare il proprio Testamento Biologico in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della busta chiusa consegnata ed il rinnovo di una nuova iscrizione al Registro, seguendo la stessa procedura iniziale;
4. Eventuali revoche o modifiche dell'iscrizione, rese in forma diverse dalle modalità previste dal presente regolamento e non comunicate al Comune, esimono l'Ente da ogni responsabilità al riguardo;
5. La comunicazione dell'avvenuto decesso del dichiarante comporterà la cancellazione dal registro e la contestuale distruzione della busta, contenente la dichiarazione di volontà. Dell'avvenuta distruzione verrà redatto apposito verbale, da allegare al registro.

ART. 7 – MODALITA' DI ACCESSO AL REGISTRO

1. L'accesso al Registro dei Testamenti Biologici e, conseguentemente, alla documentazione collegata è consentito, oltre che al dichiarante, al/i fiduciario/i, ad altri soggetti autorizzati dal Dichiarante nell'istanza, prevista dai precedenti articoli 4 e 5;
2. Per ottenere l'accesso al Registro il richiedente, previa identificazione, dovrà indicare i dati identificativi registrati nell'apposita sezione del Registro dei Testamenti Biologici;
3. La richiesta di accesso al Registro sarà esente da qualsiasi onere economico, fiscale e contributivo per il richiedente;

ART. 8 – NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione;
2. Il presente regolamento sarà oggetto di revisione obbligatoria qualora una disposizione di legge provvederà a regolamentare diversamente la materia.